

Statuto regionale del Partito democratico della Liguria

(Approvato dall'Assemblea regionale il 24.11.2008)

I principi e gli ideali che ispirano il progetto e la successiva fondazione del Partito Democratico sono profondamente radicati nella storia politica, economica e culturale della Liguria.

In particolare emergono la volontà di autodeterminazione ed il costante atteggiamento di apertura e di disponibilità al contatto ed allo scambio nelle sfere economiche e culturali con le realtà più diverse.

Lo spirito che ha sempre informato pensiero e comportamenti di tale predisposizione è connotato dal rispetto e dalla valorizzazione delle diversità, pur nella difesa di un'identità mai chiusa ai contributi provenienti dall'esterno. Simbolo e strumento di tale vocazione sono la tradizione marinara, ma anche l'espressione linguistica che accoglie numerosi contributi di civiltà eterogenee delle quali la Liguria è stata vivace crocevia.

In particolare la differenza di genere assume per il PD ligure valore fondante per una società aperta e plurale e si manifesta con l'impegno a garantire la pari rappresentanza e a promuovere politiche volte al raggiungimento delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica della regione.

Gli ideali di libertà e di indipendenza, lo spirito di apertura all'Europa e al mondo, così tipici dell'esperienza di tanti liguri nei secoli, hanno spinto i liguri a contribuire in modo decisivo al primo e al secondo Risorgimento, quello dell'Unità d'Italia e quello del 25 aprile 1945. Di qui la profonda identificazione del nostro con i valori della Repubblica e con la Costituzione.

Allo stesso tempo, nella nostra Regione lo sviluppo economico e delle forze produttive, le spinte alla modernizzazione del Paese nei due secoli trascorsi, si sono accompagnate alle aspirazioni alla giustizia sociale che qui hanno fatto nascere il movimento organizzato dei lavoratori e forme diffuse e significative di solidarismo.

La capacità della Liguria di reinventarsi un ruolo e uno spazio nelle trasformazioni sociali e produttive, e oggi nel processo di globalizzazione in atto in modo impetuoso, non è mai venuta meno.

Così come non è mancata la volontà di dare equilibrio e spinta unitaria ad una regione nella quale la realtà urbana e la geografia, se non la storia, non portano in modo naturale ad una sintesi. Questo equilibrio, questo federalismo interno alla Liguria, connotato da una forte tensione unitaria, è una conquista che deve essere sempre consolidata e un obiettivo istituzionale e politico permanente.

Capo I

Soggetti fondamentali del Partito democratico della Liguria

Art. 1

(Elettori ed elettrici, iscritti e iscritte)

1. Gli iscritti e le iscritte, gli elettori e le elettrici, come definiti dall'art. 2, 2° e 3° c. dello Statuto nazionale PD, residenti in Liguria, costituiscono i soggetti fondamentali del Partito Democratico ligure.
2. Gli elettori e le elettrici del Partito democratico della Liguria hanno diritto a:
 - a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dell'Assemblea e del Segretario Regionale;
 - b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del Partito democratico per le cariche istituzionali come previsto nel presente Statuto.
- 3) Gli iscritti e le iscritte al Partito democratico della Liguria hanno inoltre diritto a:
 - a) partecipare all'elezione diretta delle Assemblee e dei Segretari Territoriali e all'elezione dei Coordinatori e delle Assemblee sub territoriali;
 - b) essere consultati sulla scelta dei candidati del Partito democratico per le cariche istituzionali, qualora non sia previsto dal presente Statuto il ricorso ad elezioni primarie.

Capo II

CIRCOLI

Sez. 1 - Circoli territoriali e di ambiente

Art. 2

(Circoli territoriali e di ambiente)

1. I Circoli territoriali costituiscono l'unità organizzativa di base radicata nel territorio del luogo di residenza attraverso cui gli iscritti e le iscritte partecipano alla vita del Partito.
2. I Circoli d'ambiente costituiscono l'unità organizzativa di base radicata nei luoghi di lavoro o di studio attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del Partito.
3. In ciascuna porzione del territorio e in ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo.
4. L'Assemblea Territoriale determina i criteri minimi per l'esistenza di un circolo e ne ratifica l'istituzione.

Art. 3
(Assemblea)

1. L'Assemblea del Circolo è luogo di confronto e di discussione tra gli iscritti al Partito nel territorio del Circolo medesimo, esprime indirizzi e partecipa alla vita politica del Partito.
2. Le sedute dell'Assemblea sono aperte agli elettori e le elettrici di cui all'art. 1 del presente Statuto, senza diritto di voto.
3. L'Assemblea elegge il Coordinamento e il Coordinatore e si riunisce, di norma, secondo quanto previsto dall'art. 5, 2° comma.
4. Un terzo dei componenti dell'Assemblea può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Coordinamento e del Coordinatore. In tal caso, il Segretario territoriale convoca entro trenta giorni l'Assemblea che delibera in ordine alla mozione di sfiducia.

Art. 4
(Coordinamento del Circolo)

1. Il Coordinamento esercita la direzione politica del Circolo secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea.
2. I Coordinamenti dei Circoli territoriali, nei casi previsti dai successivi artt. 8 e 9, eleggono i delegati al Coordinamento di Municipio, di Comune o di Comprensorio.
3. Il Coordinamento può approvare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni, il Segretario Territoriale procederà alla convocazione dell'Assemblea del Circolo per l'elezione del Coordinamento e del Coordinatore.

Art. 5
(Coordinatore del Circolo)

1. Il Coordinatore rappresenta il Circolo e ne esprime l'indirizzo politico alla luce della piattaforma approvata al momento della sua elezione, in base agli orientamenti politici espressi dall'Assemblea e quelli risultanti dalla consultazione degli elettori e delle elettrici.
2. Il Coordinatore presiede l'Assemblea e il Coordinamento che deve convocare, rispettivamente, almeno una volta ogni sei mesi e una volta al mese o quando ne venga richiesto da almeno un terzo dei rispettivi componenti.
3. Il Coordinatore si può avvalere di un Ufficio di segreteria con compiti esecutivi, nominandone i componenti nel rispetto della parità di genere, e al quale partecipa di diritto il tesoriere del circolo.

4. Il Coordinatore, con l'adesione di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea, può demandare la decisione su argomenti di interesse primario per il territorio o per il luogo di lavoro alla consultazione con voto segreto degli elettori e delle elettrici.

Art. 6
(Elezioni del Coordinamento e del Coordinatore del Circolo)

1. I componenti del Coordinamento ed il Coordinatore sono eletti dall'Assemblea tra gli iscritti, a voto personale, diretto e segreto sulla base di quanto previsto da un Regolamento approvato dall'Assemblea Territoriale.

2. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

3. Le candidature a componente del Coordinamento sono individuali. Un Regolamento approvato dall'Assemblea territoriale garantisce la parità di genere, la trasparenza della elezione e ne disciplina tempi e luoghi.

4. Risultano eletti componenti del Coordinamento i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel rispetto della parità di genere.

5. Nella prima riunione il Coordinamento elegge a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto il Coordinatore del Circolo. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza dei voti al primo scrutinio si procede al ballottaggio fra i due più votati.

6. Il Coordinatore e il Coordinamento durano in carica tre anni.

Sez. 2 - Circoli *on line*

Art. 7
(Circoli on line)

1. I Circoli on line vengono costituiti sulla rete internet e ad essi gli iscritti possono aderire indipendentemente dalla residenza, dalla sede di lavoro o di studio.

2. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale o d'ambiente e ad un Circolo on line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

3. Il funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione dei Circoli on line sono stabilite da un Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale ai sensi dello Statuto nazionale del Partito.

4. Il Segretario Regionale ha l'onere di relazionare periodicamente l'Assemblea regionale, ovvero richiedere od inviare chiarimenti a Circoli territoriali e d'ambiente coinvolti nella discussione o nelle decisioni di circoli on line, in relazione ad argomenti che interessino il territorio regionale ligure o ambienti di lavoro e di studio insistenti o collegati al medesimo.

Capo III

Livelli territoriali

Art. 8

(Coordinamenti comunali e di municipio)

1. Nei Comuni con una popolazione superiore a cinquecentomila abitanti sono istituiti i Coordinamenti corrispondenti ai territori dei municipi.
2. Negli altri Comuni aventi più circoli, è istituito il Coordinamento comunale.
3. Il Coordinamento è formato da delegati da ogni Circolo, secondo modalità e criteri stabiliti dai Regolamenti adottati a livello Territoriale.
4. Il Coordinatore di municipio e i Coordinatori comunali sono eletti dal Coordinamento a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti lo stesso Coordinamento.
5. Il Coordinatore di municipio e i coordinatori comunali si possono avvalere di un ufficio di segreteria.
6. I Coordinatori di Municipio e di Comune sono periodicamente consultati dal Segretario Territoriale ai fini dell'elaborazione della proposta politica del Partito per i rispettivi territori.

Art. 9

(Coordinamento di comprensorio)

1. L'Assemblea territoriale istituisce i Comprensori, aree omogenee di comuni territorialmente contigui.
2. Il Coordinamento è formato da delegati scelti da ciascun Circolo, nel rispetto della parità dei generi, secondo modalità e criteri stabiliti dai regolamenti adottati a livello territoriale.
3. Il Coordinatore di comprensorio è eletto dal Coordinamento a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il Coordinamento.
4. Il Coordinatore di comprensorio si può avvalere di un ufficio di segreteria.
5. I Coordinatori di Comprensorio sono periodicamente consultati dal Segretario Territoriale ai fini dell'elaborazione della proposta politica del Partito per i rispettivi territori.

Art. 10

(Coordinamenti Territoriali)

1. Sono istituiti i Coordinamenti Territoriali di Imperia, Savona, La Spezia, Genova e Tigullio, che corrispondono, rispettivamente, ai territori provinciali di Imperia, Savona, La Spezia, all'Area metropolitana genovese e al territorio del Tigullio.
2. I Coordinamenti, attraverso i propri organismi, svolgono funzioni di direzione e indirizzo politico nel territorio di riferimento, promuovendo e coordinando le iniziative politiche dei Circoli, dei Municipi, dei Comuni e dei Comprensori.
3. I Coordinamenti Territoriali assicurano altresì l'unitarietà della proposta politica del Partito Democratico nel territorio di riferimento ed il coordinamento con gli eletti nelle istituzioni.

Art. 11
(Organi dei Coordinamenti Territoriali)

1. Sono organi dei Coordinamenti Territoriali l'Assemblea, la Direzione e il Segretario.
2. Gli organi dei Coordinamenti Territoriali durano in carica quattro anni.

Art. 12
(Assemblea Territoriale)

1. L'Assemblea esprime gli indirizzi politici del Partito nel territorio di riferimento; assicura il coordinamento con gli eletti e le elette negli enti e nelle istituzioni che insistono sul territorio; elabora e definisce proposte politico-programmatiche di livello sovra comunale.
2. L'Assemblea è composta da un numero di membri che va da un minimo di settanta ad un massimo di quattrocento eletti con metodo proporzionale dalle iscritte e dagli iscritti con voto personale e segreto sulla base di una o più liste concorrenti, collegate ad un candidato Segretario ed espressione di piattaforme politico-programmatiche.
3. L'assemblea elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti un Presidente ed adotta con la medesima maggioranza il proprio Regolamento congressuale e di funzionamento.
4. L'Assemblea può approvare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In tal caso, il Segretario regionale indice le elezioni dell'Assemblea e del Segretario entro sessanta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 13
(Direzione)

1. La Direzione attua gli indirizzi politici deliberati dall'Assemblea e coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Direzione si compone di un numero di membri che va da un minimo di trenta ad un massimo di centocinquanta eletti tra i componenti dell'Assemblea con sistema proporzionale e con voto personale e segreto, secondo modalità fissate dal Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Segretario.

Art. 14
(Segretario)

1. Il Segretario rappresenta il partito al corrispondente livello territoriale, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione e delle decisioni prese dalla Direzione e dell'Assemblea.

2. E' eletto Segretario il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti delle iscritte e degli iscritti con voto personale e segreto, secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 3, dello Statuto nazionale.

3. Il Segretario si può avvalere di un Ufficio di segreteria con compiti esecutivi, nominandone i componenti nel rispetto della parità di genere, ed al quale partecipa di diritto il tesoriere del territorio.

Art. 15

(Poteri sostitutivi)

1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al Partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, sentito il parere dell'organo di garanzia, la Direzione territoriale, può sciogliere il Coordinamento del Circolo e convocare un'elezione anticipata del Coordinatore e Coordinamento del Circolo, nominando nel contempo un organo commissariale.
2. Contro la decisione motivata di scioglimento è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Direzione Regionale del partito, che si pronuncia nei successivi dieci giorni. Nelle more del ricorso, gli atti di scioglimento restano sospesi.

Capo IV Organi regionali

Art. 16

(Organi regionali)

1. Sono organi regionali del PD l'Assemblea regionale, la Direzione regionale e il Segretario regionale.

Art. 17

(Assemblea Regionale)

1. L'Assemblea regionale rappresenta il Partito Democratico della Liguria; ne determina gli indirizzi politico-programmatici, assicurando il raccordo con gli eletti e gli amministratori regionali.
2. L'Assemblea regionale è composta da 250 membri eletti dagli elettori e dalle elettrici secondo le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto nazionale.
3. L'Assemblea elegge un Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed adotta un Regolamento di funzionamento.
4. L'Assemblea esercita le funzioni di cui all'art. 15 dello Statuto nazionale.

Art. 18
(Direzione)

1. La Direzione attua gli indirizzi politici deliberati dall'Assemblea e coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Direzione si compone di un numero di membri che va da un minimo di 80 ad un massimo di 120 eletti tra i componenti dell'Assemblea con sistema proporzionale e con voto personale e segreto, secondo modalità fissate dal Regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 19
(Segretario)

1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito in Liguria ed esercita le funzioni di cui all'art. 15 dello Statuto nazionale.
2. Il Segretario si può avvalere di un Ufficio di segreteria con compiti esecutivi, nominandone i componenti nel rispetto della parità di genere ed al quale partecipa di diritto il Tesoriere regionale.
3. Il Segretario regionale è eletto e revocato secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto nazionale.

Art. 20
(Coordinamenti interregionali)

1. L'Assemblea regionale, su proposta del Segretario, può disporre l'adesione del Partito Democratico della Liguria ad organismi di coordinamento con i Partiti Democratici di altre Regioni ed in condizioni di parità con questi.
2. Il funzionamento del coordinamento interregionale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dalle Assemblee regionali su proposta dei Segretari regionali.
3. Il Segretario regionale riferisce periodicamente all'Assemblea Regionale in ordine alla attività svolte dal coordinamento interregionale.

Capo V

Forme di partecipazione diretta

Art. 21 (Forum tematici)

1. Il Partito Democratico della Liguria promuove la costituzione di Forum tematici, che concorrono, nello spirito e nelle finalità identificate dall'art. 24 dello Statuto nazionale a determinare l'iniziativa politica del partito e il suo programma.
2. I Forum tematici regionali costituiscono luoghi di discussione e di elaborazione di proposte programmatiche su temi di interesse regionale. Le finalità dei Forum tematici regionali sono la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica regionale, la formazione degli iscritti e delle iscritte, degli elettori e delle elettrici del PD, il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nelle scelte politiche del PD della Liguria, e degli eletti che si richiamano ad esso.

Art. 22 (Partecipanti ai Forum tematici)

1. Possono partecipare ai Forum tutti i residenti e le residenti in Liguria, o ivi comunque domiciliati per ragioni di lavoro o di studio.
2. I partecipanti al Forum, qualora lo accettino, possono essere iscritti nell'Albo pubblico degli Elettori e delle Elettrici, di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto Nazionale.

Art. 23 (Attivazione dei Forum tematici)

1. I Forum tematici sono attivati:
 - a) su iniziativa diretta ed autonoma dei responsabili regionali delle aree tematiche;
 - b) su richiesta di un numero adeguato di residenti, che posseggano i requisiti di cui all'art. 22;
 - c) su richiesta di 1/3 dei consiglieri regionali del Partito democratico;
 - d) su richiesta di 1/3 dei componenti dell'Assemblea regionale del PD.
2. La richiesta di cui all'art 23 lett. b) deve essere rivolta al Segretario Regionale del PD e deve indicare:
 - a) nomi e luoghi di residenza dei promotori, con le relative sottoscrizioni;
 - b) i temi oggetto del Forum;
 - c) le ragioni che hanno indotto i promotori ad avanzare la richiesta ed ogni altra informazione utile ad una sua migliore valutazione;
3. Il Segretario Regionale, o suo delegato, verificata la sussistenza delle condizioni previste dallo Statuto regionale e ritenuta l'opportunità di attivare il Forum richiesto, dispone l'attivazione del Forum, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento dei Forum Tematici di cui all'art. 25.

Art. 24
(Funzioni dei Forum tematici)

1. I Forum tematici possono:
 - a) elaborare documenti contenenti proposte e suggerimenti rivolti agli organi del PD e/o agli eletti che ad esso si richiamano;
 - b) richiedere la partecipazione alle proprie riunioni di rappresentanti degli organi del partito o di eletti che ad esso si richiamano;
 - c) disporre approfondimenti sulle materie d'interesse del Forum, ascoltando esperti o, comunque, persone in grado di contribuire alla migliore conoscenza dei dati necessari al dibattito e all'elaborazione;
 - d) disporre forme di interazione e collaborazione con altri Forum tematici, regionali o nazionali, laddove se ne ravvisi l'opportunità e l'utilità;
 - e) richiedere l'indizione di un referendum propositivo tra gli Elettori e le Elettrici iscritti all'albo ai sensi e per gli effetti del successivo art. 29;
 - f) sottoporre alla Conferenza programmatica annuale temi, proposte e suggerimenti a norma del successivo art. 34, 3° comma.

2. L'Assemblea regionale del partito, sentito il Segretario, è tenuta a valutare il materiale prodotto dai Forum regionali quando delibera sui contenuti attinenti, ascoltando il Portavoce del Forum.

Art. 25
(Luoghi di riunione dei Forum Tematici)

1. Le riunioni dei Forum tematici avvengono, di regola, nel luogo indicato all'atto della sua attivazione.

I Forum tematici possono tuttavia decidere:

- a) di riunirsi anche in altri luoghi nell'ambito del territorio regionale;
- b) di utilizzare forme di comunicazione telematica per favorire la partecipazione al dibattito del maggior numero di persone.

2. La pubblicità dei dibattiti, del materia e dei documenti, è assicurata a titolo gratuito attraverso la rete telematica, nelle modalità e nelle forme stabilite dal Moderatore, in accordo con i partecipanti al Forum,

Art. 26
(Regolamento di funzionamento dei Forum Tematici)

1. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale, su proposta del Segretario regionale, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

- a) ogni partecipante ai Forum ha diritto di esprimere la propria opinione, anche attraverso il deposito di documenti e materiali;
- b) la partecipazione alle riunioni deve essere rilevata con gli strumenti indicati dal Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della *privacy*;

- c) la pubblicità dei dibattiti, del materiale e dei documenti è assicurata a titolo gratuito attraverso la rete telematica;

il documento finale contiene i risultati del dibattito e/o le proposte elaborate dal Forum e deve essere approvato dai partecipanti al Forum, secondo le regole previste dal Regolamento.

Art. 27
(Forum tematici Territoriali)

Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai Forum tematici di livello Territoriale.

Art. 28
(Referendum interni)

1. E' indetto referendum tra gli iscritti e le iscritte al PD della Liguria qualora ne facciano richiesta:
 - a) il Segretario Regionale;
 - b) la maggioranza assoluta della Direzione Regionale,
 - c) un quarto dei componenti l'Assemblea regionale;
 - d) il dieci per cento degli iscritti e delle iscritte al Partito Democratico della Liguria.
2. Nel caso di cui all'art. 28, primo comma, lettere b) e c), la sottoscrizione dei richiedenti deve essere accompagnata dall'indicazione degli estremi di un documento di identità

Art. 29
(Tipologie di Referendum)

1. Il referendum è deliberativo o consultivo.
Se ha carattere deliberativo, la decisione assunta ha carattere vincolante e non può essere soggetta ad ulteriore referendum nei successivi tre anni.
 2. Il referendum può avere ad oggetto qualunque tematica che interessi il programma del Partito Democratico della Liguria.
 3. Non può essere indetto referendum per l'abrogazione o l'introduzione di norme statutarie.
1. I Forum tematici possono richiedere referendum consultivi tra gli elettori e le elettrici del Partito Democratico della Liguria;

Art. 30
(Indizione del Referendum)

1. Il referendum è indetto, previa verifica dei requisiti previsti dallo Statuto, dalla Commissione regionale di garanzia, cui deve essere rivolta la relativa richiesta e che ne giudica l'ammissibilità ai sensi degli art. 28 e 29 del presente Statuto.
2. Esso fissa, in base a quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 33, la data, la fascia oraria, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.

3. Il referendum deve essere indetto non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla data in cui la richiesta è stata ritenuta ammissibile.
4. Nel periodo antecedente le operazioni di voto, tutti gli iscritti e le iscritte possono promuovere iniziative volte a contribuire alla formazione di un'opinione sulla materia oggetto della consultazione referendaria.
5. Il Partito Democratico della Liguria deve assicurare a tutti i sostenitori delle diverse opinioni la parità di condizioni nell'accesso ai giornali, ai siti, agli spazi di cui il partito stesso abbia la titolarità e/o la disponibilità.

Art. 31
(Diritto di voto)

1. Hanno diritto di partecipare al referendum interno gli iscritti e le iscritte che risultano tali alla data in cui hanno sottoscritto la relativa richiesta, e la cui iscrizione al partito risulta regolare.
2. Gli elettori e le elettrici del Partito Democratico della Liguria hanno diritto di partecipare ai referendum propositivi promossi dai Forum tematici ai sensi dell'articolo 24 lettera e).

Art. 32
(Svolgimento del Referendum)

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il voto è personale e segreto e può avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici che ne garantiscano la personalità e la segretezza.

Art. 33
(Regolamento sul Referendum)

Un Regolamento approvato dall'Assemblea regionale, su proposta del Segretario Regionale, individua la disciplina di dettaglio dei referendum consultivi e deliberativi, nel quadro dei principi e delle regole fissate nel presente Statuto.

Art. 34
(Conferenza regionale permanente delle donne democratiche)

1. La Conferenza regionale permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di scambio tra le generazioni, di promozione del pluralismo culturale, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
2. Fanno parte della Conferenza regionale delle donne democratiche le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
3. Un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.25 c.3 dello Statuto Nazionale disciplinerà le forme organizzative della Conferenza.

Art. 35

(Conferenza programmatica annuale)

1. Ogni anno il Partito Democratico della Liguria indice una conferenza programmatica. Essa è convocata dal Segretario regionale che propone al Coordinamento regionale i temi da sottoporre alla conferenza, per promuovere un confronto tra il Partito, gli eletti e gli amministratori che fanno riferimento al Partito Democratico della Liguria.
2. . Sui temi stabiliti ai sensi dell'articolo che precede, il Segretario regionale sottopone a tutte le organizzazioni del Partito documenti sintetici da porre alla base della discussione tra gli iscritti e le iscritte e gli elettori e le elettrici.
3. . I Circoli territoriali, d'ambiente, on line, i Forum tematici attivi, la conferenza permanente delle donne, l'organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno diritto di sottoporre alla Conferenza programmatica annuale temi, proposte, suggerimenti attinenti gli indirizzi politico-programmatici su cui la Conferenza è chiamata ad esprimersi.
4. Successivamente si riunisce l'Assemblea regionale per discutere dei temi oggetto della Conferenza.

Art. 36

(Formazione politica)

- 1, Il Partito Democratico Ligure promuove attività per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici sul territorio regionale.
- 2, A questo scopo il Partito Democratico stabilisce rapporti con Istituti, Centri di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni culturali e di volontariato.
- 3, Il Partito Democratico può avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica, precedentemente riconosciute dalla Direzione regionale, che garantiscano la libertà di opinione e l'autonomia didattica dei docenti e dei partecipanti.

Art. 37

(Associazioni politico-culturali e fondazioni)

1. Il Partito Democratico Ligure favorisce la libertà ed il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, regionali e nazionali a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.
2. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali associazioni, fondazioni non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico Ligure.

Art. 38
(Organizzazione Giovanile Regionale)

1. Il Partito Democratico riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile ed il Partito Democratico Regionale, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza».
4. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per l'organizzazione del momento costituente. Al termine delle procedure previste dall'articolo 47 dello Statuto nazionale, lo Statuto nazionale dell'Organizzazione giovanile e la Carta di Cittadinanza si applicano anche per il livello regionale e sub regionale.

Capo VI
Gestione *economico* - finanziaria

Art. 39
(Regolamento finanziario)

1. L'attività del Partito è commisurata alle risorse che riesce ad acquisire in forma trasparente. Ciò vale ad ogni livello, dal Circolo all'Unione regionale.
2. Gli iscritti al PD, eletti e nominati a tutti i livelli, contribuiscono alle spese di funzionamento del Partito in maniera progressiva rispetto agli emolumenti percepiti in ragione del loro ufficio.
3. Le Direzioni Regionali e Territoriali approvano i rispettivi regolamenti finanziari entro e non oltre entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto.
4. Il Regolamento quadro finanziario regionale determina la contribuzione per tutti gli eletti e i nominati di cui al primo comma, disciplina le modalità di riparto dei fondi nazionali e, per quanto di propria competenza, regola gli impegni e i tetti di spesa, le funzioni economiche, finanziarie, patrimoniali e definisce i criteri e le modalità dei rimborsi spese e degli emolumenti.
5. I Regolamenti finanziari territoriali, per quanto di propria competenza, regolamentano gli impegni e i tetti di spesa, le funzioni economiche, finanziarie, patrimoniali e definiscono i criteri e le modalità dei rimborsi spese e degli emolumenti.
6. Il bilancio annuale, approvato dall'Assemblea del livello territoriale corrispondente, è, secondo principi di trasparenza, adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso la diffusione sul sito internet del partito.

Art. 40
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Circolo, del Coordinamento territoriale e del Partito Democratico della Liguria ed ha la rappresentanza legale per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni.
2. Il Tesoriere, dotato di idonei requisiti tecnici e morali, viene eletto dall'Assemblea del livello corrispondente, su proposta del Segretario o del Coordinatore.
3. Il Tesoriere deve svolgere le proprie funzioni nel rispetto dell'economicità di gestione, assicurando l'equilibrio finanziario.

Art. 41
(Azioni positive)

1. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva e paritaria di entrambi i generi con particolare riferimento alle nuove generazioni.

Capo VII

Candidature ad incarichi istituzionali

Art. 42

(Scelta dei candidati per le cariche istituzionali)

1. I candidati dal Partito democratico della Liguria alle cariche di Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Parlamentare europeo e nazionale, Consigliere Regionale vengono selezionati con il metodo delle primarie, ai sensi degli art. 18 e 20 Statuto nazionale PD.
2. Le liste dei candidati del Partito democratico della Liguria alle altre cariche elettive sono approvate dall'Assemblea del livello territoriale corrispondente, a maggioranza dei due terzi dei votanti, previa ampia consultazione degli iscritti e delle iscritte e secondo i principi di cui all'art. 19, 1° comma, dello Statuto nazionale. Su richiesta del venti per cento dei componenti della competente Assemblea, i candidati vengono selezionati con il metodo delle primarie.
3. L'Assemblea Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto approva il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni primarie.
4. Il Partito Democratico favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.

Art. 43

(Limite dei mandati)

1. Non è ricandidabile da parte del Partito democratico ligure per la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, municipale, circoscrizionale, chi ha già ricoperto il medesimo ufficio per due mandati pieni.
2. L'Assemblea del livello territoriale corrispondente può concedere, a maggioranza assoluta dei componenti, una deroga per un eventuale terzo mandato.
3. Gli iscritti al Partito democratico della Liguria non possono ricoprire la medesima carica esecutiva monocratica per più di due mandati pieni consecutivi.
4. Non è candidabile l'iscritto che risulti non in regola con gli obblighi di contribuzione di cui all'art. 39 in base ad accertamenti effettuati dalla competente Commissione di garanzia.

Art. 44

(Separazione fra incarichi di partito e cariche istituzionali)

1. I titolari di una carica istituzionale esecutiva non possono ricoprire, allo stesso livello territoriale, cariche monocratiche del Partito democratico ligure.

Capo VIII (Garanzie)

Art. 45

(Commissioni Territoriali di Garanzia)

1. In ciascuna struttura territoriale ligure è istituita una Commissione di Garanzia, formata da cinque componenti, eletti dalla rispettiva Assemblea per quattro anni, con il metodo del voto limitato.
2. I componenti la Commissione Territoriale di Garanzia sono scelti fra gli iscritti e le iscritte al Partito democratico di riconosciuta competenza ed esperienza, residenti in Liguria.
3. Le Commissioni Territoriali di Garanzia vigilano sulla corretta applicazione dello Statuto nazionale, dello Statuto regionale e del Codice etico da parte degli elettori e delle elettrici, degli iscritti e delle iscritte, nonché degli organi del Partito democratico del corrispondente ambito territoriale, erogando le sanzioni previste dal Regolamento di cui all'art. 40, 7°c. Statuto nazionale.
4. Avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali di Garanzia è sempre ammesso ricorso alla Commissione Regionale di Garanzia.

Art. 46

(Commissione Regionale di Garanzia)

1. Ai sensi dell'art.40 Statuto nazionale, i nove componenti la Commissione Regionale di Garanzia sono eletti per quattro anni dall'Assemblea Regionale con il metodo del voto limitato.
2. La Commissione Regionale di Garanzia vigila sulla corretta applicazione dello Statuto nazionale, dello Statuto regionale e del Codice etico da parte degli organi regionali del Partito democratico ligure, erogando le sanzioni previste dal Regolamento di cui all'art. 40, 7°c. Statuto nazionale, indice i referendum secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto regionale.
3. Avverso le decisioni della Commissione regionale di garanzia, pronunziate in primo grado, è sempre ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia.

Art. 47

(Revisione statutaria)

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo IX (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 48
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione.

Art. 49
(Organi regionali)

1. L'Assemblea regionale costituente, nella composizione di cui all'art. 13, 4°c. Regolamento quadro per l'elezione delle Assemblee costituenti dell'11 luglio 2007, assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea regionale.
2. L'Assemblea regionale, il Segretario regionale, la Direzione regionale e il Tesoriere regionale esercitano le rispettive funzioni sino al loro rinnovo.

Art. 50
(Organi territoriali)

1. I Segretari territoriali, i Coordinamenti territoriali, le Direzioni territoriali, i Tesorieri territoriali esercitano le rispettive funzioni sino al loro rinnovo.
2. I Coordinatori e i Coordinamenti di Circoli, comunali, municipali e di comprensorio esercitano le rispettive funzioni sino al loro rinnovo.

Art 51
(Approvazione Regolamenti)

1. Quando non disposto diversamente, i Regolamenti previsti nel presente Statuto vengono approvati dagli organismi deputati entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto stesso.